

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2086

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(**BONINO**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(**ALFANO**)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(**CANCELLIERI**)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(**SACCOMANNI**)

E CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(**GIOVANNINI**)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012

Presentato il 12 febbraio 2014

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'attuale contesto delle relazioni diplomatiche, in rapida evoluzione, assegna ai familiari (coniuge e figli) dei membri delle Rappresentanze accreditate in ogni Paese un

ruolo diverso da quello previsto nel passato. Tali persone sono oggi inserite pienamente nel contesto del Paese ricevente e possono contribuire, attraverso lo svolgimento di un'attività lavorativa, allo

sviluppo del sistema economico e sociale locale, senza per questo venire meno al proprio ruolo istituzionale in qualità di familiari del personale accreditato. D'altro canto, la concessione di tale opportunità, riportando nell'ambito del diritto privato la presenza e l'attività di queste persone all'interno dell'ordinamento del Paese ospitante, non può che affiancarsi ad una limitazione delle prerogative che ammettono alcune eccezioni alla giurisdizione locale. Allo stesso tempo, è necessario prevedere precisi meccanismi che, pur assicurando adeguate modalità di ingresso nel Paese, consentano a tali persone di prestare attività lavorative dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni e dopo l'espletamento delle pratiche amministrative previste.

L'Accordo per il quale si chiede l'autorizzazione alla ratifica è finalizzato a consentire lo svolgimento di un'attività lavorativa autonoma o subordinata da parte dei familiari dei membri delle Rappresentanze argentine in Italia e presso la Santa Sede e di quelle italiane in Argentina, ivi comprese le rispettive missioni presso le Organizzazioni internazionali aventi sede nei due Paesi (si tratta di funzionari diplomatici, funzionari consolari di carriera, membri del personale tecnico e amministrativo, ad esclusione degli impiegati locali). I familiari delle suddette categorie di personale sono tutelati dalle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, dal diritto internazionale, consuetudinario e pattizio, e dal diritto delle Organizzazioni internazionali, che estendono loro i privilegi e soprattutto le immunità dalle giurisdizioni penale, civile e amministrativa previste per i membri delle Rappresentanze straniere.

L'Accordo prevede sia modalità di autorizzazione allo svolgimento delle attività lavorative sia appropriati meccanismi giuridici di limitazione della sfera di applicazione delle immunità dalle giurisdizioni penale, civile e amministrativa per gli atti compiuti nel compimento di tali attività.

L'Accordo prevede altresì meccanismi sanzionatori finalizzati ad impedire ogni genere di abuso derivante dalla qualità di familiare di un membro di una Rappresentanza straniera che, in quanto tale, gode della speciale tutela personale disciplinata dalle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e, in generale, dal diritto internazionale, consuetudinario e pattizio.

Mentre tali esenzioni e le modalità di ingresso nel nostro Paese (ad esempio con un visto diplomatico) non consentirebbero ai destinatari dell'Accordo in questione di svolgere un'attività lavorativa in Italia, il testo già firmato prevede meccanismi che autorizzano allo svolgimento di attività lavorative, rispetto alle quali entrerà in funzione una «sospensione» del regime di immunità tesa a tutelare l'ordinamento italiano (e argentino) e il principio di eguaglianza dei lavoratori di fronte alla legge.

In sede di concertazione interministeriale, alcune amministrazioni competenti sui vari aspetti della materia avevano sollevato rilievi sul testo dell'Accordo. Pertanto, al fine di superare le osservazioni in questione, è stato predisposto uno Scambio di lettere interpretativo dell'Accordo in oggetto, che è stato accettato integralmente dalla Parte argentina.

In particolare:

al punto 1) del citato Scambio di lettere sono stati specificati i tempi di rinuncia all'immunità dalla giurisdizione penale da parte dello Stato accreditante su richiesta scritta avanzata dallo Stato accreditatario;

al punto 2), relativo alle procedure di autorizzazione al lavoro nei due Paesi, da un lato si è chiarito che dovranno essere rispettate le vigenti normative in materia di lavoro, dall'altro si è specificato che l'Ambasciata competente dovrà formulare una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi dell'Accordo nel caso in cui il fami-

liare intenda intraprendere una nuova attività lavorativa ovvero riprendere un'attività lavorativa già conclusa, nonché comunicarne la conclusione;

al punto 3), in tema di applicabilità della normativa locale, si è precisato che le norme contenute negli Accordi bilaterali e multilaterali vigenti con lo Stato inviante si intendono comprese nella normativa vigente dello Stato ricevente.

Poiché l'applicazione del presente provvedimento non implica maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, non viene redatta relazione tecnica.

Il provvedimento infatti non prevede nuove attività rispetto a quelle già correntemente svolte dalle competenti amministrazioni, né dai benefici riconosciuti con l'Accordo in oggetto derivano maggiori spese o minori entrate a carico della finanza pubblica.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il presente intervento normativo soddisfa l'esigenza di rafforzare le relazioni diplomatiche tra i due Paesi contraenti.

I familiari dei membri delle Rappresentanze accreditate possono contribuire, attraverso lo svolgimento di un'attività lavorativa, allo sviluppo del sistema economico e sociale locale, senza per questo venire meno al proprio ruolo istituzionale in qualità di familiari del personale accreditato.

D'altro canto la concessione di tale opportunità, riportando nell'ambito del diritto privato la presenza e l'attività di queste persone all'interno dell'ordinamento del Paese ospitante, non può che affiancarsi ad una limitazione delle prerogative che ammettono eccezioni alla giurisdizione locale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale fa riferimento alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, ambedue ratificate ai sensi della legge 9 agosto 1967, n. 804.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali. Il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione e

pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non emergono profili di incompatibilità.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Trattandosi di autorizzazione alla ratifica di un trattato internazionale non risulta possibile la previsione di delegificazione né di strumenti di semplificazione normativa.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo e si allineano con quanto già previsto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali in materia.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti all'intervento.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si allineano con quanto già previsto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali in materia.

13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si hanno notizie in merito a indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Non si ha notizia di analoghi accordi stipulati da altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non si introducono nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Trattandosi di disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di un accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Trattandosi di disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di un accordo internazionale non vi sono deleghe aperte.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

L'esecuzione dell'Accordo non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.*

Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'amministrazione.

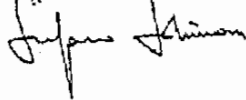
DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'art. 8 del d.p.c.m. 11 settembre 2008, n. 170, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di ratifica di trattati internazionali che non comportano spese o istituzione di nuovi uffici.

Roma, 13.09.2013

p. Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA
RIGUARDANTE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA DA
PARTE DEI FAMILIARI CONVIVENTI DEL PERSONALE
DIPLOMATICO, CONSOLARE E TECNICO AMMINISTRATIVO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina, qui di seguito denominati le "Parti", hanno convenuto quanto segue.

Articolo 1
Oggetto dell'Accordo

I familiari facenti parte del nucleo familiare convivente con un funzionario diplomatico, funzionario consolare di carriera o del personale tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e consolari della Repubblica Italiana nella Repubblica Argentina e della Repubblica Argentina nella Repubblica Italiana, saranno autorizzati dallo Stato ricevente a svolgere un'attività lavorativa nel territorio di quest'ultimo in conformità con le disposizioni del presente Accordo.

L'espressione "familiari" del capoverso precedente designa:

- I) i coniugi non separati;
- II) i figli non sposati di età compresa tra i 18 e i 26 anni;
- III) i figli non sposati affetti da invalidità fisica o psichica.

Questo beneficio si estenderà ugualmente ai familiari del personale accreditato presso la Santa Sede e presso gli Organismi internazionali aventi sede nei due Stati.

Articolo 2
Procedura di autorizzazione in Italia

L'Ambasciata della Repubblica Argentina a Roma invierà una Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana informandolo del nome del familiare, presente in Italia, che richiede il permesso di intraprendere un'attività lavorativa includendo una breve descrizione della natura di tale attività.



Nel caso si tratti di attività lavorativa subordinata, il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica darà comunicazione alla predetta Rappresentanza del proprio assenso all'avvio dell'iter della procedura per l'autorizzazione all'iscrizione del familiare nelle liste di collocamento istituite presso i Centri per l'Impiego facenti capo all'Ente Provincia territorialmente competente previa presentazione della documentazione riguardante la qualifica dichiarata. Successivamente, il datore di lavoro, richiamandosi all'Accordo, potrà assumere direttamente il lavoratore dandone comunicazione ai Centri per l'Impiego della Provincia territorialmente competenti, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'attività lavorativa sia autonoma, l'Ambasciata della Repubblica Argentina a Roma invierà una Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana informandolo del nome del familiare, presente in Italia, che richiede il permesso di intraprendere un'attività lavorativa autonoma includendo una breve descrizione della natura di tale attività. Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, sentiti i Dicasteri competenti, darà comunicazione alla predetta Rappresentanza del proprio assenso.

Articolo 3

Procedura di autorizzazione nella Repubblica Argentina

L'Ambasciata d'Italia a Buenos Aires invierà una Nota Verbale alla Direzione Nazionale del Cerimoniale del Ministero delle Relazioni Estere, Commercio Internazionale e Culto, informandolo del nome del familiare che richiede l'autorizzazione ad intraprendere un'attività lavorativa ed includendo una breve descrizione della natura di tale attività. Previa verifica che la persona appartenga ad una delle categorie definite dall'Articolo primo, capoverso secondo del presente Accordo, l'Ambasciata sarà informata dal Ministero che il suddetto familiare è autorizzato ad intraprendere l'attività lavorativa.

Articolo 4

Applicabilità della normativa locale

I familiari che hanno ottenuto l'autorizzazione ad intraprendere l'attività lavorativa, saranno assoggettati alla normativa vigente nello Stato ricevente in relazione a questioni derivanti da tale attività in materia tributaria, di sicurezza sociale e del lavoro. Non vi saranno restrizioni in quanto alla natura o al tipo di attività che verrà svolta, salvo i limiti costituzionali e legali contemplati nell'ordinamento giuridico dello Stato



ricevente.

Per quelle attività o professioni per le quali si richiedano qualifiche particolari, sarà necessario che il familiare adempia alle norme che regolano l'esercizio di tali attività nello Stato ricevente.

Questo Accordo non implica il riconoscimento di titoli e gradi di studio tra i due Stati. Per quanto attiene a questa materia si fa riferimento a quanto disposto dalla normativa interna di ciascuno Stato ed agli Accordi bilaterali o multilaterali in essere fra i due Stati.

Articolo 5

Immunità

Qualora i familiari che svolgono un'attività lavorativa in conformità del presente Accordo godano di immunità dalla giurisdizione dello Stato ricevente ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari o di ogni altro accordo internazionale, si conviene che le immunità dalla giurisdizione civile ed amministrativa e dall'esecuzione di sentenze o provvedimenti in campo civile od amministrativo siano sospese limitatamente agli atti compiuti nell'esercizio dell'attività lavorativa suddetta.

Qualora i familiari che svolgono un'attività lavorativa in base al presente Accordo godano di immunità dalla giurisdizione penale ai sensi dei suddetti accordi internazionali e siano accusati di un reato commesso durante l'esercizio di tale attività lavorativa, lo Stato inviante darà seria considerazione ad una richiesta scritta di rinuncia all'immunità presentatagli dallo Stato ricevente. Qualora non si verificasse tale rinuncia, potrebbero essere considerati il richiamo e comunque la revoca dell'autorizzazione.

Articolo 6

Limiti all'autorizzazione

L'autorizzazione a svolgere un'attività nello Stato ricevente sarà concessa per un periodo non superiore alla durata della missione del personale accreditato. L'autorizzazione sarà subordinata alla condizione che il lavoro non sia riservato per legge solo ai cittadini dello Stato ricevente. Essa non potrà essere concessa alle persone che abbiano lavorato illegalmente nello Stato ricevente o vi abbiano commesso violazioni alle leggi o ai regolamenti in materia fiscale e di sicurezza sociale.



L'autorizzazione potrà essere altresì negata per motivi attinenti alla sicurezza nazionale.

Articolo 7 Entrata in vigore e denuncia

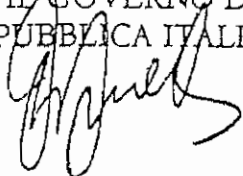
Il presente Accordo entrerà in vigore a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda delle notifiche con cui le Parti contraenti si saranno reciprocamente comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine previste dai rispettivi ordinamenti interni. Le Parti si impegnano ad adottare le misure che si rendessero necessarie per l'applicazione del presente Accordo.

Il presente Accordo avrà durata illimitata, ma potrà essere denunciato in qualsiasi momento da entrambe le Parti contraenti per via diplomatica; la denuncia avrà effetto dalla sua notifica alla controparte.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 17 luglio 2003 in due originali, ciascuno in italiano e spagnolo, entrambi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ARGENTINA





Ministero degli Affari Esteri

Prot. n. 1512/166905

Roma, 25 giugno 2012

Eccellenza,

ho l'onore di presentarLe i miei complimenti e di riferirvi all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo, firmato a Roma il 17 luglio 2003.

Ho l'onore, in virtù dei contatti intercorsi tra i nostri Governi su alcune disposizioni del riferito Accordo e allo scopo di concordare l'interpretazione autentica delle norme, di proporre, a nome del Governo italiano, le seguenti precisazioni:

1) Circa l'art. 5 paragrafo 2 dell'Accordo, relativo alle "immunità", laddove viene prescritto che qualora i familiari che svolgono un'attività lavorativa e godono di immunità dalla giurisdizione penale e siano accusati di un reato commesso durante l'esercizio di tale attività lavorativa, "lo Stato inviante darà seria considerazione ad una richiesta scritta di rinuncia all'immunità presentatagli dallo Stato ricevente", le Parti convengono che detta norma è da intendersi nel senso che l'esame della richiesta ed il responso dello Stato inviante dovranno avvenire nel più breve termine.

2) Con riferimento agli artt. 2 e 3 dell'Accordo relativi alle procedure di autorizzazione nei rispettivi Paesi, le Parti convengono che le norme ivi contenute, nel rispetto delle normative vigenti nel Paese accreditatario in materia di lavoro, devono intendersi nel senso che, anche nel caso in cui il familiare desideri intraprendere una nuova attività lavorativa o riprendere un'attività lavorativa già conclusa, l'Ambasciata competente dovrà formulare una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi dell'Accordo stesso. Parimenti, andrà comunicata la conclusione, da parte del familiare, dell'attività lavorativa autorizzata.

3) Con riferimento all'art. 4 recante "Applicabilità della normativa locale", le Parti convengono che il riferimento a quanto disposto dalla normativa interna di ciascuno Stato e agli accordi bilaterali o multilaterali vigenti tra i due Stati debba intendersi riferito a tutte le materie trattate dall'articolo stesso.

Le Parti convengono che il presente scambio di lettere entrerà in vigore il giorno in cui entrerà in vigore il citato Accordo del 2003.

Ho l'onore di proporre che questa Lettera e quella di risposta di Vostra Eccellenza costituiscano un chiarimento interpretativo dell'Accordo. Tale interpretazione concordata riflette esattamente l'intesa tra l'Italia e l'Argentina circa la corretta interpretazione dell'Accordo.

Mi avvalgo dell'opportunità per rinnovare a Vostra Eccellenza l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Ambasciatore Stefano Ronca
Capo del Cerimoniale Diplomatico

S.E.

Torcuato Salvador Francisco Nicolás Di Tella
Ambasciatore della Repubblica Argentina

ROMA



*Embajada
de la
República Argentina
en Italia*

Roma, 3 settembre 2012
NE. 105

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi alla Lettera di Vostra Eccellenza Prot. n. 1512/166905 del 25 giugno 2012 la quale contiene el seguente testo:

"Roma, 25 giugno 2012

Prot. n. 1512/166905

Eccellenza,

ho l'onore di presentarLe i miei complimenti e di riferirmi all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo, firmato a Roma il 17 luglio 2003.

Ho l'onore, in virtù dei contatti intercorsi tra i nostri Governi su alcune disposizioni del riferito Accordo e allo scopo di concordare l'interpretazione autentica delle norme, di proporre, a nome del Governo italiano, le seguenti precisazioni:

1) Circa l'art. 5 paragrafo 2 dell'Accordo, relativo alle "immunità", laddove viene prescritto che qualora i familiari che svolgono un'attività lavorativa e godono di immunità dalla giurisdizione penale e siano accusati di un reato commesso durante l'esercizio di tale attività lavorativa, "lo Stato inviante darà seria considerazione ad una richiesta scritta di rinuncia all'immunità presentatagli dallo Stato ricevente", le Parti convengono che detta norma è da intendersi nel senso che l'esame della richiesta ed il responso dello Stato inviante dovranno avvenire nel più breve termine.

2) Con riferimento agli artt. 2 e 3 dell'Accordo relativi alle procedure di autorizzazione nei rispettivi Paesi, le Parti convengono che le norme ivi contenute, nel rispetto delle normative vigenti nel Paese accreditatario in materia di lavoro, devono intendersi nel senso che, anche nel caso in cui il familiare desideri intraprendere una nuova attività lavorativa o riprendere un'attività lavorativa già conclusa, l'Ambasciata competente dovrà formulare una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi dell'Accordo stesso. Parimenti, andrà comunicata la conclusione, da parte del familiare, dell'attività lavorativa autorizzata.

3) Con riferimento all'art. 4 recante "Applicabilità della normativa locale", le Parti convengono che il riferimento a quanto disposto dalla normativa interna di ciascuno Stato e agli accordi bilaterali o multilaterali vigenti tra i due Stati debba intendersi riferito a tutte le materie trattate dall'articolo stesso.

Le Parti convengono che il presente scambio di lettere entrerà in vigore il giorno in cui entrerà in vigore il citato Accordo del 2003.

Ho l'onore di proporre che questa Lettera e quella di risposta di Vostra Eccellenza costituiscano un chiarimento interpretativo dell'Accordo. Tale interpretazione concordata riflette esattamente l'intesa tra l'Italia e l'Argentina circa la corretta interpretazione dell'Accordo.



*Embajada
de la
República Argentina
en Italia*

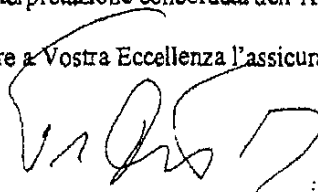
Mi avvalgo dell'opportunità per rinnovare a Vostra Eccellenza l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Ambasciatore Stefano Ronca
Capo del Cerimoniale Diplomatico"

Eccellenza,

ho l'onore di confermare, a nome del Governo della Repubblica Argentina, che il presente scambio di lettere costituisce l'esatta interpretazione concordata dell'Accordo.

Mi avvalgo dell'opportunità per rinnovare a Vostra Eccellenza l'assicurazione della mia più alta considerazione.



Torcuato Salvador Francisco Nicolás Di Tella
Ambasciatore della Repubblica Argentina

S. E.
Ambasciatore Stefano Ronca
Capo del Cerimoniale Diplomatico
ROMA

